

STATUTO  
"ASSOCIAZIONE VALORIZZAZIONE ROERO"



1) **Denominazione, costituzione, sede, durata**

E' costituita ai sensi del Codice Civile un'Associazione denominata: **"Associazione Valorizzazione Roero"**, con sede a Monticello d'Alba via Regina Margherita 3.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro.

L'Associazione avrà durata a tempo indeterminato.

2) **Finalità**

Lo Scopo dell'Associazione è quello di promuovere iniziative e progetti a sostegno delle risorse artistiche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche del Roero con finalità di valorizzazione delle risorse, sia sotto il profilo della promozione turistica, culturale, dell'informazione, della divulgazione, della pubblicità e della comunicazione, sia sotto il profilo dell'incremento della loro fruibilità, anche attraverso la realizzazione di interventi di conservazione manutenzione e recupero architettonico e/o naturalistico, l'allestimento delle location e l'individuazione di nuove destinazioni funzionali, ispirandosi a principi di condivisione e di collegamento con altre reti turistiche e culturali, anche su scala europea ed internazionale.

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione si propone di raggiungere il proprio scopo attraverso una serie di iniziative mirate:

- a) allo sviluppo e alla promozione turistica della realtà e delle potenzialità culturali, paesaggistiche, storiche, monumentali e sociali del territorio;
- b) a sensibilizzare le Amministrazioni competenti e i cittadini alla promozione e allo sviluppo paesaggistico culturale e turistico del territorio;
- c) a svolgere fattiva opera per la creazione di reti e la realizzazione di eventi/iniziativa congiunte fra più attori a supporto dello sviluppo turistico del territorio, proponendo alle Amministrazioni di riferimento interventi materiali di miglioramento estetico delle aree di competenza;
- d) a promuovere, organizzare e gestire, anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, mostre, escursioni, festeggiamenti), nonché progetti di recupero finalizzati ad aumentare l'attrattività del territorio e a rendere più gradito il soggiorno di turisti, visitatori e residenti, comprese le iniziative di creazione di circuiti comuni di visita turistica;
- e) alla promozione e alla stesura di progetti di sviluppo locale, finalizzati al reperimento di finanziamenti pubblici e privati adeguati alla gestione dell'Associazione e delle sue finalità, in particolare attraverso la partecipazione a Bandi Pubblici e l'elaborazione di progetti da sottoporre, anche in partnership, alle autorità locali, nazionali e comunitarie, pubbliche e private, per l'ottenimento di contributi.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, intraprendere tutte le iniziative e le attività funzionali alla realizzazione dello scopo in oggetto.

Per la realizzazione di quanto sopra, l'Associazione può svolgere, direttamente o tramite terzi, ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità

3) **I soci**

Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e le organizzazioni pubbliche e/o private che accettano gli articoli dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno, che ne condividono le finalità e si impegnano concretamente per realizzarle;

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. L'ammissione a socio, pertanto, è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, da comunicare all'Assemblea.

Sono previste due categorie di soci:

- Soci Fondatori, coloro che partecipano all'atto costitutivo;
- Soci Ordinari, coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

L'ammissione all'Associazione si richiede inoltrando domanda scritta dalla quale deve risultare:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nel caso di persone fisiche;
- b) ragione sociale, luogo e data di costituzione, sede legale ed eventuale domicilio, codice fiscale, tipo di attività esercitata nel caso di organizzazioni private e/o pubbliche;
- c) dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione totale ed incondizionata dell'Atto Costitutivo, delle disposizioni dello Statuto, delle norme e degli eventuali Regolamenti, delle deliberazioni già adottate dagli Organi dell'Associazione.

Sulla domanda di adesione all'Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme eventualmente stabilite dal Regolamento deliberato dall'Assemblea. L'eventuale ricusazione della domanda può essere motivata a chi l'ha sottoposta, ma non è soggetta ad impugnazione.

#### **4) Diritti degli associati**

Ad ogni associato fanno capo i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) intervenire nelle Assemblee e prendere parte alle relative discussioni;
- c) esercitare il diritto al voto nelle Assemblee;
- d) impugnare le delibere assembleari contrarie allo Statuto, ai regolamenti o alla legge;
- e) candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- f) esaminare il Libro delle adunanze delle Assemblee e il Libro dei Soci, ed ottenerne estratto, previo pagamento delle relative spese.

#### **5) Obblighi degli associati**

Ad ogni associato fanno capo i seguenti obblighi:

- a) osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e delle delibere regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) partecipare alle attività associative, alle riunioni, manifestazioni ed iniziative promosse dall'Associazione;
- c) effettuare il conferimento delle quote associative di pertinenza, comprese le eventuali maggiori somme fissate dall'Assemblea.
- d) pagare eventuali penalità previste dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento, risarcire l'Associazione dei danni e delle perdite subite a causa delle proprie inadempienze;
- e) attenersi alle decisioni adottate dalla maggioranza in Assemblea e a quelle statutariamente attribuite al Consiglio Direttivo;

- f) evitare ogni manifestazione e attività che possano danneggiare il patrimonio, l'operatività e l'immagine dell'Associazione.

**6) Perdita della qualità di socio e cause sottostanti**

La qualità di socio si perde per decesso se persona fisica o per estinzione dei soci nel caso di organizzazione privata e/o pubblica, per recesso volontario, per decadenza, per esclusione o per scioglimento dell'Associazione.

La qualità di socio può essere perduta anche nel caso in cui:

- a) non si effettui il versamento della quota associativa annuale entro la scadenza;
- b) vengano meno i requisiti per essere socio eventualmente richiesti dal Regolamento dell'Associazione, che potrà essere redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea generale;
- c) non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- d) si svolga attività contraria agli interessi dell'Associazione;
- e) l'operato del socio, in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione o causa di dissidi tra gli associati, si traduca in danno morale e materiale per l'Associazione stessa.

La perdita della qualità di socio, una volta deliberata e resa definitiva, deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata agli altri associati.

**7) Recesso del socio**

La facoltà di recesso può essere esercitata dall'interessato in ogni momento, ma decorrerà soltanto a partire dall'inizio del nuovo esercizio purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata A.R. o P.E.C. tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio nel quale intenda recedere; il recesso decorrerà dal primo gennaio dell'anno successivo.

**8) Esclusione del socio**

Costituiscono cause di esclusione dei soci, operanti di diritto, quelle di cui alla previsione dell'art. 2533 del Codice Civile.

Sono altresì cause di esclusione la violazione degli obblighi statutari fissati dall'art. 5 ed ogni grave e colpevole inosservanza del Regolamento eventualmente approvato o dei provvedimenti regolarmente deliberati dagli Organi Associativi, nonché il rifiuto dell'associato, opposto senza giustificato motivo, dopo sollecito e diffida del Consiglio Direttivo, al pagamento di eventuali debiti verso l'Associazione.

La deliberazione di esclusione è notificata al socio mediante raccomandata A.R., fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'esclusione, una volta deliberata e resa definitiva, deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata agli altri associati.

**9) Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- a) Il Presidente dell'Associazione
- b) L'Assemblea dei soci;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Revisione dei Conti;



b) in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede. Sono fatte salve le diverse maggioranze previste dallo Statuto per lo scioglimento dell'Associazione e per le modifiche statutarie.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Di tutte le delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione nella sede operativa dell'associazione del relativo verbale.

### **13) Attribuzioni dell'Assemblea dei soci**

All'Assemblea spetta una generale funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione, nonché di salvaguardia delle sue finalità.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque; componenti che si aggiungono ai soci fondatori quali componenti di diritto dell'intero Consiglio Direttivo.
- b) la definizione degli obiettivi e le linee guida dell'attività dell'Associazione;
- c) l'approvazione del Bilancio d'esercizio o conto consuntivo;
- d) la nomina dell'Organo di Revisione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.18 comma 1 e comma 2;
- e) la delibera su modifiche statutarie, previa approvazione da parte degli organi competenti dei Soci, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti;
- f) la delibera per lo scioglimento anticipato dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 dei componenti e la contestuale nomina del Liquidatore;
- g) la delibera di approvazione dei regolamenti e delle loro modifiche;
- h) stabilire l'importo delle quote sociali annue ed i termini del relativo versamento;
- i) la delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

### **14) Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, cui è affidata l'amministrazione dell'associazione, è composto dai soci fondatori dell'associazione e loro aventi causa nonché dagli ulteriori componenti nominati dall'Assemblea dei soci in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina, compresa quella del Presidente, vengono effettuate nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica per cinque anni; alla

scadenza i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.

Rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) predisporre le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilendone le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllandone l'esecuzione stessa;
- b) decidere sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla collaborazione con terzi;
- c) la redazione del Bilancio d'esercizio (o Conto Consuntivo) e della relativa relazione sull'attività svolta;
- d) l'intrattenimento di rapporti con istituti di credito, l'apertura e la chiusura di conti correnti e l'operatività sui medesimi, la prestazione di fidejussioni a garanzia di pagamenti individuati, in generale il compimento di tutte le operazioni bancarie che si rendano necessarie in relazione ai poteri conferiti;
- e) l'ammissione di nuovi Soci Ordinari dell'Associazione, secondo le modalità eventualmente previste dal Regolamento Interno di funzionamento;
- f) pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- g) la trasmissione ai Soci di documenti da essi eventualmente richiesti, di volta in volta, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione;
- h) la nomina e la revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo può delegare propri poteri ed attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

## 15) **Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente) almeno una volta all'anno entro il mese di Aprile per l'approvazione della bozza di Bilancio d'esercizio o Conto Consuntivo da sottoporre per approvazione all'Assemblea, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti.

La convocazione è effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata, telefax o e-mail da inviarsi a tutti i membri almeno tre giorni prima della riunione, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione può avere luogo, anche a mezzo telegramma, telefax o e-mail, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario verbalizzante.

## 16) **Consiglio Direttivo: cooptazione membro**

Qualora un componente del Consiglio Direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente, specificando i motivi, che ne darà informazione al Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni o cessazione dalla carica dei Consiglieri nominati dall'Assemblea dei



soci prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo potrà:

- provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria che provvederà alla loro ratifica o sostituzione; il Consigliere la cui cooptazione viene ratificata in Assemblea rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha cooptato;
- valutare l'opportunità di attribuire l'incarico ricoperto dal membro cessato ad altro componente del Consiglio Direttivo o di proporre all'Assemblea dei soci, nella prima riunione utile, l'elezione di un nuovo componente del Consiglio Direttivo.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio.

#### **17) Il Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente dura in carica per lo steso tempo stabilito per l'organo amministrativo ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente entro trenta giorni dalla conclusione del suo mandato, è tenuto a dare consegne finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell'Associazione – dal Vice Presidente, qualora nominato, e, nel caso di sua assenza o impedimento, questi è sostituito dal membro più anziano di carica del Consiglio.

#### **18) Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti è l'organo consultivo contabile dell'Associazione, vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili. Esamina le proposte di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni.

Il Revisore deve essere scelto e nominato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili o tra le Società di Revisione iscritte nel relativo Albo ed essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

Il Revisore dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e scade con esso. Egli può essere rinominato una sola volta.

Il Revisore dei Conti esercita il controllo dell'attività contabile e finanziaria dell'Associazione.

Il Revisore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, ricevendone il relativo invito di convocazione.

Il Revisore vigila sull'attività svolta dagli altri organi dell'Associazione e riferisce senza indugio all'assemblea eventuali gravi irregolarità riscontrate.

## 19) Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, organismi internazionali e persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Il Patrimonio dell'Associazione è pure incrementato per effetto di acquisizioni avvenute a qualunque titolo, donazioni, legati, eredità ricevute.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

La quota associativa non può essere trasferita ad altri e non può essere oggetto di rivalutazione.

La quota associativa annuale viene determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, entro il mese di Giugno in occasione dell'approvazione del Bilancio d'esercizio o Conto Consuntivo, e deve essere versata entro 30 giorni dalla delibera assembleare o nel diverso termine da questa previsto.

La quota associativa relativa al primo anno di attività è determinata nell'Atto Costitutivo.

## 20) Esercizio e bilanci

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

Il Bilancio d'esercizio deve essere sottoposto dal Consiglio Direttivo all'esame dell'Organo di Revisione dei conti con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data fissata per l'approvazione in Assemblea, salvo rinuncia da parte del Revisore di detto termine. Il Revisore esprime, con Relazione scritta destinata all'assemblea, il proprio parere in ordine all'approvazione del Bilancio.

## 21) Scioglimento

L'Associazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.

La delibera per la proposta di scioglimento dell'Associazione alle competenti autorità amministrative deve ottenere il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

L'Assemblea nomina un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione dell'Associazione.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata quanto secondo quanto stabilito dalle disposizione di attuazione del Codice Civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad atri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

## 22) Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.



DELEGATO ALL'ATTO SOCIETARIO  
- 8 GIU. 2017 - 1005 - 3